LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI

Art. 14-ter

Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori

Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi

Versione in vigore dal 11 novembre 2012, non più in vigore dal 22 aprile 2017 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Estremi	Legge 30 marzo 2001, n. 125
Capo	III — Disposizioni sulla pubblicità e sul consumo delle bevande alcoliche e in materia di sicurezza sul lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-alcol-e-di-problemi-alcolcorrelati/art-14-ter-introduzione-del-divieto-di-vendita-di-bevande-alcoliche-a-minori/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it